

XVI CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

**"STATO, IMPRESE, MERCATI IN UN MONDO
ALLA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI"**

Roma, 21-22 febbraio 2025

RICCARDO RUSSO

RICERCATORE T.D. A IN DIRITTO COMMERCIALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Fondazioni universitarie, società consortili e nuovi paradigmi di
cooperazione tra Università pubbliche e imprese**

SOMMARIO: 1. Annotazioni introduttive. – 2. Spunti per un inquadramento generale della fondazione universitaria. – 3. La società consortile come strumento di collaborazione tra Università e imprese. – 4. Innovazione industriale, imprese e Università: un'analisi comparatistica. – 5. I *competence center*: uno sguardo d'insieme. – 6. Rassegna delle soluzioni organizzative adottate dai *competence center*. – 7. Rilievi di sintesi.

1. *Annotazioni introduttive.*

Il *paper* tenterà di esaminare alcuni paradigmi di cooperazione giuridica tra Università e imprese nei campi della ricerca e della formazione¹.

¹ In aggiunta ai contributi che saranno citati nel prosieguo si segnalano: SPADA, *I contratti di ricerca e sviluppo*, in *Dir. amm.*, 2021, 687 ss.; LAMICELA, *Lo statuto giuridico della ricerca scientifica tra proprietà intellettuale e bene comune*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, 1768 ss.; COLTRARO, *Le iniziative culturali dell'impresa e l'opportunità del controllo dell'investimento: dalla fondazione di partecipazione ai trusts*, in *Notariato*, 2013, 545 ss.; CARTEL, *Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 888 ss.; M.G. ROSSI, *La partecipazione delle Università a consorzi e società consortili di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico*, in *Riv. dir. impr.*, 1990, 332 ss.; ID., *La partecipazione delle Università degli studi a consorzi e società di ricerca: profili privatistici*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 3, 575 ss.

In via di prima approssimazione, vi è un dato che deve essere messo sin da subito in risalto.

Le questioni problematiche sottese alle forme di collaborazione tra Atenei e imprese possono essere colte nella loro pienezza se inserite nella cornice, più ampia, del rapporto fra pubblico e privato.

Del resto, il tema oggetto dell'indagine è stato analizzato anche sotto filtri ottici differenti dal Diritto commerciale. In un recente scritto volto a riflettere sulla collaborazione tra Università e privati dall'angolo visuale del Diritto amministrativo si è rilevato che «se si assume che anche la scelta delle tecniche e delle metodologie per il raggiungimento del risultato sia parte integrante della libertà di scienza, in quanto definisce l'iniziativa scientifica, non può non riconoscersi agli scienziati la libertà di esercizio della stessa attraverso la scelta dei *partner* con i quali stipulare contratti di servizi di ricerca e sviluppo senza vincolarli a procedure elaborate per settori non caratterizzati dall'elevato grado di specialità tipico della ricerca scientifica»².

Appare, dunque, stimolante porsi l'obiettivo di verificare in quale misura l'intelaiatura normativa degli enti misti, costituiti cioè da Atenei e imprese, presenti discostamenti dai «tipi»³ civilistici.

L'attenzione si focalizzerà, in particolare, sulla fondazione universitaria e sulla società consortile; l'opzione metodologica è dovuta ad una considerazione di taglio empirico: si tratta dei due modelli organizzativi che, nel contesto qui considerato, godono della più estesa applicazione pratica.

² C. SPADA, *I contratti di ricerca e sviluppo*, cit., 688.

³ Il lemma «tipo» richiede una precisazione lessicale. La dottrina ha rilevato, in proposito, che il principio di tipicità delle società «può dirsi, se non tramontato, certamente fortemente appannato», in forza dell'«emersione di nuove forme organizzative (dalla società semplice immobiliare alla società semplice-*holding* di partecipazione, dalle società consortili al gruppo di società, dalle reti d'impresa alle società professionali, alle varie tipologie di "società legali")»: così si legge in MONTALENTI, *Il diritto societario dai "tipi" ai "modelli"*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 420 ss. Il tema dell'individuabilità di tipi societari presenta, come si evince dalla citazione ricordata, ricadute problematiche complesse, che esulano dal presente lavoro; tuttavia, nel richiamare P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, merita evidenziare, con le parole di quest'ultimo Autore, che «i tipi di contratto (...) non si assumono, non si adottano e neppure si scelgono come frutti maturi da una cesta, ma si presentano all'interprete come le diverse ipotesi d'ogni concreta operazione qualificatoria» (*Contratto preliminare di società e qualificazione «preliminare della società»*, in *Giur. comm.*, 1974, II, 666). Nella prospettazione di P. SPADA, «a rigore è inesatto dire - nonostante sia la legge, talora, ad esprimersi così - che i soci vogliono "costituire la società secondo uno dei (...) tipi" predisposti dal diritto positivo; gli è, invece, che i soci dettano un certo regolamento contrattuale, fissano convenzionalmente un contenuto e si apre, poi, un problema di qualificazione» (*op. loc. ult. cit.*).

Prima di soffermarsi su alcuni aspetti della disciplina della fondazione universitaria e della società consortile, è utile ricordare che l'esigenza di realizzare, anche nelle aree della ricerca e della formazione, strumenti di raccordo e momenti di fattiva interlocuzione tra *partner* pubblici e privati è avvertita tanto dal legislatore unionale quanto dalle legislazioni dei singoli Stati membri.

Non può sottostimarsi che gli Atenei europei sono stati sollecitati, in plurime occasioni, ad architettare percorsi didattici in grado di recepire, almeno in parte, le richieste provenienti dagli operatori del mercato: ad esempio, nel *Piano d'azione imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa* si legge che «l'istruzione deve essere avvicinata alla vita reale attraverso modelli di apprendimento ancorati nella pratica ed esperienze di imprenditori attivi nell'economia reale»⁴.

Da questa peculiare prospettiva, il partenariato pubblico-privato diviene una sorta di laboratorio volto ad ammodernare la progettazione dei cicli d'istruzione⁵; esso è, del resto, un mezzo indubbiamente efficace per trasferire le conoscenze⁶, atteso che agevola notevolmente la diffusione dei risultati e consente l'utilizzo condiviso di brevetti e licenze nonché l'esercizio congiunto dei diritti di proprietà intellettuale⁷.

La cooperazione tra l'ambito imprenditoriale e quello universitario procura, infatti, utilità reciproche ai *partner* di volta in volta coinvolti: le imprese ricevono l'opportunità di concorrere alla definizione dei programmi formativi e incrementare la propria visibilità anche mediante la conclusione di contratti di sponsorizzazione⁸; in parallelo, le Università

⁴ La citazione è tratta dal par. 2.1 del *Piano d'azione imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa*, Comunicazione 9 gennaio 2013; i testi integrali del documento e delle altre Comunicazioni della Commissione europea menzionate nelle note successive sono riportati sul portale *eur-lex.europa.eu*.

⁵ Cfr. Comunicazione 2 aprile 2009, *Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese*, par. 3.5.

⁶ Cfr. Comunicazione 20 settembre 2011, *Sostenere la crescita e l'occupazione - Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa*, par. 2.4.

⁷ Cfr. Comunicazione 10 maggio 2006, *Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle Università: istruzione, ricerca e innovazione*, par. 3.

⁸ In dottrina si vedano: VIDIRI, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, in *Giust. civ.*, 2001, 3; BIANCA, voce «Sponsorizzazione», in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., XV, Torino 1998, 134 ss.; FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giur. comm.*, 1987, I, 289 ss. Nella definizione coniata dalla giurisprudenza, il termine «contratto di sponsorizzazione» evoca il caso in cui un'impresa intenda perseguire la «promozione» della propria immagine (Cass., 20 ottobre 2022, n. 31062, in *leggiditalia.it*) e descrive «una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio

traggono dalla cooperazione con le imprese la possibilità di accedere a fonti aggiuntive di finanziamento⁹.

Le sollecitazioni europee hanno determinato il rinnovamento di alcuni elementi dei corsi di studio postuniversitari: il pensiero corre, intuitivamente, al «dottorato industriale», introdotto in Italia dall'art. 11, d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, noto anche al di là dei confini nazionali.

Dal punto di vista comparatistico, è da evidenziare che caratteristiche analoghe al «dottorato industriale» si rinvenivano nel c.d. «*Doctorat Industrial*», i cui cicli sono stati attivati a partire dal 2012, in Spagna, su iniziativa della *Generalitat* della Catalogna.

Tale figura di dottorato si suddivide, nell'ordinamento italiano, in più tipologie:

- i. il «dottorato in convenzione con l'impresa»;
- ii. il «dottorato industriale *executive*»;
- iii. il «dottorato industriale in alto apprendistato».

Il «dottorato in convenzione con l'impresa» è rivolto a coloro che siano in possesso di laurea magistrale o abbiano conseguito il titolo nella vigenza del c.d. vecchio ordinamento ed è finanziato dall'impresa, la quale si esprime sul tema del progetto formativo e designa propri rappresentanti in seno al Collegio dei Docenti.

Al «dottorato industriale *executive*» e al «dottorato industriale in alto apprendistato» possono accedere laureati occupati alle dipendenze dell'impresa che abbia versato un contributo diretto al funzionamento del corso. La peculiarità di questi ultimi dottorati si sostanzia nella circostanza che i dottorandi mantengono il proprio inquadramento lavorativo presso l'impresa.

Va aggiunto che il «dottorato industriale» è tornato, nel corso del 2024, all'attenzione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Al punto 3.1 delle *Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca*, pubblicate il 12 giugno 2024, si stabilisce, infatti, che «è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa»; il punto 3.2 specifica che ogni impresa partecipante deve indicare «l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato».

o un prodotto specificamente marcato» (Trib. Milano, 25 gennaio 2019, in *leggiditalia.it*; si veda anche Cass., 11 ottobre 1997, n. 9880, in *Mass. Giur. it.*, 1997).

⁹ Tale profilo è stato sottolineato da M.G. ROSSI, *La partecipazione delle Università a consorzi e società consortili di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico*, cit., 330.

2. Spunti per un inquadramento generale della fondazione universitaria.

La fondazione universitaria¹⁰ è, con la società consortile¹¹, una delle tessere del variopinto *puzzle* del partenariato; come si è testé anticipato, ci si trova al cospetto di modelli utilizzati dagli Atenei e dalle imprese, seppure con intensità differenti, nella realizzazione di iniziative di ricerca e formazione.

Merita ricordare che la fondazione universitaria è stata caratterizzata da un esordio in sordina, avendo fatto la propria prima comparsa tra le righe di un emendamento alla legge finanziaria per il 2001; più specificamente, le fondazioni universitarie sono state introdotte nell'ordinamento dall'art. 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente disciplinate, in modo dettagliato, dal Regolamento di attuazione (d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254)¹².

¹⁰ Per un approfondimento della disciplina della fondazione universitaria e delle agevolazioni fiscali di cui essa beneficia si vedano: MELILLO, *Profili fiscali delle fondazioni universitarie*, in *Fisco*, 2016, 3745 ss.; RICCIO, *Le fondazioni universitarie. Analisi del d.p.r. 24 maggio 2001*, n. 254, in *Nuova giur. civ.*, 2002, 141 ss.; MARCHETTA, *Le nuove fondazioni universitarie*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2001, 761 ss.. Sulle fondazioni in generale si segnalano: P. RESCIGNO, voce «Fondazione (diritto civile)», in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 790 ss.; GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1969; DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1982; ZOPPINI, *Le Fondazioni. Dalle tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995; PONZANELLI, *La fondazione tra autonomia dei privati ed intervento del legislatore*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, 419 ss.

¹¹ Sulle società consortili si segnalano: SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Tratt. Cottino*, 2004, III, Padova, 546 ss.; ID., *Abbandono della causa consortile, poteri dell'assemblea e diritti dei soci*, nota a Trib. Torino, 14 settembre 1993 e App. Torino, 11 ottobre 1993, in *Giur. it.*, 1994, 425 ss.; MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990; BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1985; SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano, 1984; MARTORANO, *Consorzi e forme societarie*, in *Riv. soc.*, 1982, 1155 ss.; VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Tratt. Galgano*, IV, Padova, 1981, 383 ss.; FRIGNANI, *Le nuove norme sui consorzi*, in *Giur. comm.*, 1976, I, 583 ss. Il profilo, più specifico, dell'utilizzo della società consortile nell'ambito della formazione è stato affrontato da RIZZUTO, *L'organizzazione consortile nel settore della ricerca scientifica e tecnologica*, in *Contratto e Impresa*, 2000, 697 ss.; M.G. ROSSI, *La partecipazione delle Università a consorzi e società consortili di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico*, cit., 332 ss.; ID., *La partecipazione delle Università degli studi a consorzi e società di ricerca: profili privatistici*, cit., 1990, 3, 575 ss.

¹² L'iter parlamentare che ha condotto alla genesi della fondazione universitaria è minuziosamente ricostruito da MARCHETTA, *op. loc. ult. cit.*

Ad oltre vent'anni di distanza dalla loro introduzione, le fondazioni universitarie sono di numero esiguo – allo stato, ventisei¹³, di cui una in liquidazione¹⁴ e una in fase di scioglimento¹⁵ – e rappresentano, pertanto, una realtà in via di affermazione graduale.

Al netto di tale rilievo di carattere pratico, va evidenziato che l'avvento delle fondazioni universitarie ha assunto un'importanza cruciale sul piano sistematico, contribuendo al ripensamento di un indirizzo ermeneutico a lungo maggioritario in materia di fondazioni.

A partire dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, si era via via consolidata, infatti, la tesi volta ad estremizzare gli aspetti prettamente patrimoniali della fondazione, sino a ravvisare in essa una mera «*universitas bonorum*»; muovendo da questa impostazione si giungeva a ritenere che l'associazione fosse, per converso, una semplice «*universitas personarum*», nella quale i profili personali degli associati prevalevano in misura preponderante.

Al fine di irrobustire questa ricostruzione esegetica si faceva con frequenza ricorso ad argomenti di taglio essenzialmente letterale.

Ad esempio si rilevava che l'obbligatorietà dell'organo assembleare era prevista, all'art. 20 c.c., con riferimento all'associazione, ponendo l'enfasi sul fatto che la previsione non fosse ripetuta per la fondazione¹⁶.

Sul piano comparato è interessante rilevare che, in Francia, la legge istitutiva delle associazioni – *loi du 1^{er} juillet 1901* – non impone la convocazione periodica di un'assemblea degli associati.

La lacuna è stata definita dalla dottrina transalpina «paradossale», sul rilievo che gli associati, ancorché nel silenzio del legislatore, ben

¹³ Le fondazioni universitarie menzionate sul sito del MIUR sono le seguenti: Fondazione Politecnica delle Marche di Ancona; Fondazione Universitaria Magna Graecia di Catanzaro; Fondazione Cutgana di Catania; Fondazione Università G. D'Annunzio di Chieti; Fondazione Francesco Solano dell'Università della Calabria di Cosenza; Fondazione Università dell'Aquila; Fondazione Politecnico di Milano; Fondazione IULM di Milano; Fondazione UNIMI di Milano; Fondazione Marco Biagi di Modena; Fondazione Tecnomed di Milano Bicocca, con sede a Monza; Fondazione Univeneto di Padova; Fondazione Unismart di Padova; Fondazione Italo-Libica, con sede a Palermo; Fondazione Alma Mater Ticiniensis di Pavia; Fondazione Azienda Agraria di Perugia; Fondazione Inphotec di Pisa; Fondazione Inuit – Tor Vergata; Fondazione Ceis Economia – Tor Vergata; Fondazione Maruffi Roma Tre; Fondazione Università di Salerno; Fondazione Università di Teramo; Fondazione Università Fondo Ricerca Talenti di Torino; Fondazione IUAV di Venezia; Fondazione Ca' Foscari di Venezia; 26) Fondazione Università dell'Insubria, con sede a Varese.

¹⁴ Si tratta della Fondazione Italo-Libica, con sede a Palermo.

¹⁵ È la Fondazione Univeneto di Padova.

¹⁶ Cfr., in argomento, Cons. Stato, 22 novembre 1995, in *Cons. Stato*, 1997, I, 1156 ss.

possono riunirsi per interloquire tra loro e assumere le decisioni «più rilevanti» che attengono alla vita dell'associazione¹⁷.

In prospettiva storica va aggiunto che la legge francese in materia di associazioni, ancorché alquanto risalente, è stata oggetto di interventi circoscritti, conservando pressoché intatto il suo impianto originario¹⁸.

La legge del 1901, come messo in risalto da un Autore d'Oltralpe, risente dell'esigenza di assicurare il «principio della libertà di associazione»¹⁹; in proposito va ricordato che la «*déclaration*» – dichiarazione indirizzata alla Prefettura con la quale gli associati esternano la volontà di costituire l'associazione – deve essere pubblicata nel *Journal officiel* per fini meramente informativi, atteso che non vi è un'Autorità munita del potere di concedere (o di negare) l'autorizzazione alla costituzione dell'associazione²⁰. Peraltro, la «*déclaration*» non è un presupposto di validità della costituzione dell'associazione, in quanto è strumentale, più semplicemente, a far acquisire alla stessa la personalità giuridica²¹.

Accostandosi nuovamente alla disciplina italiana, è da osservare che, argomentando *ex art. 20 c.c.*, si svalutava, o quantomeno non si valorizzava in modo significativo, la rilevanza della posizione dei soggetti che partecipavano alla fondazione e si poneva l'accento, in parallelo, sulla tendenziale immutabilità dello scopo della fondazione²² e sul distacco dell'ente dal fondatore²³.

¹⁷ Si veda, in questo senso, DELPECH, *Assemblées générales, en Droit des associations et fondations*, sous la direction de Dutheil, Paris, 2016, 251.

¹⁸ Cfr., sul punto, COZIAN – VIANDIER – DEBOISSY, *Droit des sociétés*, Paris, 2021, 30.

¹⁹ CARBONNIER, *Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple*, Paris, 2004, 700 ss.

²⁰ V., sul punto, CARBONNIER, *op. loc. ult. cit.*

²¹ Cfr. VOIRIN – GOUBEUX, *Droit civil, I*, Paris, 2017, 106 ss. Gli Autori ricordano che l'«*association non déclarée*», in quanto priva di personalità giuridica, sarà caratterizzata dal fatto che non diventerà proprietaria dei beni messi in comune dagli associati, con la conseguenza che tali beni rappresenteranno un «fondo indiviso» del quale gli associati saranno contitolari.

²² GALGANO evidenziò che se l'associazione ha «organi dominanti», quelli della fondazione sono, invece, «serventi», atteso che l'esecuzione di quanto indicato nell'atto di fondazione si sostanzia nell'«adempimento di un ufficio» (*Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1987, 395; si veda anche, del medesimo Autore, *Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1969, 71). Nello stesso senso, successivamente, si sono posti FUSARO, *Profili giuridici della partecipazione dell'impresa nel soggetto non profit: l'opzione tra fondazione e associazione*, in *Notariato*, 2007, 328 ss. e COLTRARO, *op. loc. ult. cit.*

²³ «Una volta che l'opera abbia iniziata la sua attività – è sancito in una decisione giurisprudenziale risalente – non rimane più nella sfera del fondatore, ma, interessando

Vero è che tale approccio interpretativo scontava una schematicità a tratti probabilmente eccessiva ed era contestato sul corretto rilievo che la fondazione è, al pari dell'associazione, un'«organizzazione di persone»²⁴.

Accedendo a questa differente corrente di pensiero, il criterio di distinzione tra le due persone giuridiche si situa, dunque, nel diverso rapporto, riscontrabile nella fondazione e nell'associazione, tra l'aspetto personale e quello patrimoniale: aspetti, questi ultimi, presenti in entrambi gli schemi organizzativi²⁵.

A ben guardare, tale riflessione è stata proposta anche al di là dei confini nazionali, trovando spazio, in particolare, nel formante dottrinale transalpino: da un lato, si è rimarcato che la *fondation* mira a raggruppare beni che sono orientati irrevocabilmente alla realizzazione di un'opera di interesse generale, priva di scopi lucrativi²⁶; dall'altro lato, si è messo in luce come sia riduttivo ritenere che l'associazione si sostanzi in una «semplice unione di più persone»²⁷.

Tornando alla fondazione universitaria italiana è necessario evidenziare che la portata dell'elemento patrimoniale è, in essa, alquanto attutita e ridimensionata.

L'assunto ora proposto trova una conferma nell'osservazione che nella fondazione universitaria si assiste alla valorizzazione inequivoca del profilo personale dei fondatori.

Numerose sono, in proposito, le prerogative riconosciute agli Atenei, i quali ricevono il potere di esercitare un ampio ventaglio di competenze, accomunate dalla funzione di indirizzo; essi *i*) verificano l'«effettiva coerenza» tra i propri interessi e le attività delle fondazioni universitarie (art. 1, comma 5, d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254); *ii*) definiscono le «linee

ormai la generalità dei cittadini, non può essere distrutta ad arbitrio dei privati»: Cass., 4 luglio 1959, n. 2130, in *Giust. Civ.*, 1959, I, 1691. Il concetto è stato ribadito in un provvedimento di merito, secondo il quale «il complesso dei beni, destinato al raggiungimento dello scopo della fondazione, non appartiene più a nessuno»: Trib. Firenze, 16 giugno 2008, in *Foro toscano - Toscana Giur.*, 2008, 2, 147.

²⁴ Si veda FERRARA SR., *Le persone giuridiche*, Torino, 1956, 46.

²⁵ SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, 40. Nella medesima direzione si veda LIGUORI, *Commento sub art. 11 c.c.*, in LIGUORI-DISTASO-SANTOSUOSSO, *Disposizioni sulla legge in generale, Delle persone e della famiglia*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1966, 1969. Sul punto si veda anche DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1982, 254, secondo cui la prassi statutaria seguita dalle fondazioni attribuisce «maggior rilievo all'elemento personale», anziché a quello patrimoniale.

²⁶ COZIAN - VIANDIER - DEBOISSY, *Droit des sociétés*, cit., 40.

²⁷ RODRIGUEZ, *Nature de l'association*, en *Droit des associations et fondations*, cit., 23.

guida dell'attività» dell'ente (art. 12, comma 1); *iii*) approvano i piani annuali e pluriennali delle attività, elaborati dal consiglio di amministrazione della fondazione (art. 12, comma 2).

Ma vi è di più.

Le Università nominano gli amministratori e procedono alla loro sostituzione «quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi»; dopo aver sentito gli amministratori, gli Atenei «promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni» che siano contrarie all'atto di fondazione, allo statuto, a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 15, comma 4).

Quest'ultima prerogativa richiede, tuttavia, una nota di precisazione.

Occorre sottolineare che la legittimazione a promuovere l'annullamento delle delibere della fondazione universitaria non spetta alle (sole) Università; anzi, è stato osservato che non è «ammissibile che l'annullamento per ragioni di ordine pubblico possa essere subordinato all'iniziativa di organismi diversi dalla stessa autorità governativa»²⁸.

Accanto a tratti comuni alla fondazione «classica» – la preclusione al conseguimento dello scopo di lucro; il divieto di distribuzione di utili; la correlazione tra acquisto della personalità giuridica e riconoscimento amministrativo dell'Autorità governativa – la disciplina della fondazione universitaria reca specificità che meritano di essere qui illustrate.

Il patrimonio della fondazione assume una configurazione spiccatamente dinamica, presentandosi come il risultato della combinazione tra la dotazione conferita inizialmente dai fondatori, i beni mobili e immobili che la fondazione universitaria ha ricevuto nel corso della propria vita e i proventi delle attività che essa esercita (art. 4, lett. b e c).

Ancora, lo scopo della fondazione universitaria non è discrezionalmente determinato dai fondatori, ma è individuato entro una griglia che, seppure formata da maglie assai larghe, è stata pur sempre tracciata dal legislatore.

A questo proposito è da ricordare che le fondazioni universitarie, ex art. 2 d.P.R. n. 254/2001, possono compiere attività strettamente commerciali («acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato»), nonché attività strumentali e di supporto della didattica e della

²⁸ MARCHETTA, *op. loc. ult. cit.*. Sul punto si veda MARTINI, *Commento sub art. 25 c.c.*, in FRANZONI-ROLLI, *Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, I, Torino, 2018, 89, secondo cui il controllo pubblico sulla fondazione «classica» situa la propria «giustificazione nella mancanza, in seno all'ente, di un'assemblea o di altri organi interni che possano controllare l'amministrazione» e ha il fine di «assicurare che il patrimonio dell'ente sia effettivamente destinato allo scopo voluto dal fondatore».

ricerca scientifica e tecnologica, o di promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca.

Esse si occupano, inoltre, della promozione e dello svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca; della realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; della promozione e del supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali; della realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione delle Università, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale delle Università; della promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale; del supporto all'organizzazione di *stage* e di altre attività formative; iniziative di formazione a distanza.

Sono imperative le regole in tema di sede dell'ente, la quale deve essere ubicata «nel territorio del Comune ove è istituita la sede principale» dell'Università che vi partecipa (art. 1, comma 2).

Si può notare, per converso, una dilatazione dell'autonomia statutaria con riferimento alla struttura interna della fondazione universitaria.

Tre sono gli organi la cui presenza è indefettibile:

- i.* il presidente (art. 8);
- ii.* il consiglio di amministrazione (art. 9);
- iii.* il collegio dei revisori dei conti (art. 11).

Tuttavia nulla osta alla previsione di un organo ulteriore, modellato sulla sagoma dell'assemblea. Con un'avvertenza: sembra doversi escludere che l'assemblea di una fondazione, a prescindere dal carattere universitario, possa spingersi a modificare lo scopo, ponendosi in contrasto con l'indicazione dei fondatori²⁹.

Va sottolineato, tuttavia, che l'opzione di dotare l'ente di un organo assembleare è seguita, nella prassi, da un numero contenuto di fondazioni universitarie.

²⁹ COLTRARO, *op. loc. ult. cit.* e D'AURIA, *op. loc. ult. cit.*; ma si veda PONZANELLI, secondo cui, nella fondazione disciplinata dal codice civile, sarebbe possibile «la modifica parziale delle finalità originarie, soprattutto quando queste rinviano a una più ampia categoria all'interno della quale è possibile e legittima una variazione» (*op. loc. ult. cit.*).

Le «assemblee» della Fondazione Politecnico di Milano³⁰ e della Fondazione Univeneto³¹ esplicano un'attività consultiva, pur nominando i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Vi è almeno una realtà nella quale, pur risultando assente l'assemblea, è previsto un organo chiamato ad esprimere pareri: è, questo, il caso della Fondazione Università degli Studi di Teramo, la cui «consulta dei sostenitori», per esplicita indicazione statutaria, è priva di funzioni deliberative³².

Alla mancata individuazione di un organismo rappresentativo della collettività dei partecipanti corrisponde l'estensione alla fondazione universitaria di istituti tipici del diritto commerciale che, nel codice civile, non sono immediatamente collegati alla fondazione.

È previsto, anzitutto, un organo interno di controllo – il collegio dei revisori dei conti – le cui attribuzioni sono determinate, per rinvio, dalle disposizioni che, nell'ambito della società per azioni, disciplinano il funzionamento del collegio sindacale (artt. 2397 c.c.)³³.

Tale previsione introduce in seno alla fondazione universitaria un elemento di profonda divaricazione dalla fondazione «classica», nella quale le delibere degli amministratori sono censurabili dall'esterno – e cioè da parte dell'Autorità governativa – esclusivamente dalla prospettiva della stretta legalità (art. 25, comma 1, c.c.); invece, il richiamo ai sindaci conduce a sostenere che le attività dell'organo di amministrazione della fondazione universitaria siano scrutinabili anche sotto il differente (e più ampio) profilo della legittimità sostanziale³⁴.

³⁰ Art. 11 dello statuto.

³¹ Art. 15 dello statuto.

³² Art. 9-bis dello statuto.

³³ V. art. 13 d.P.R. n. 254/2001.

³⁴ Il tema, qui, può essere soltanto lambito. L'attività di «vigilanza» dei sindaci si sostanzia, come è stato osservato dalla dottrina, in una «sorveglianza generale e, di regola, indiretta» (MONTALENTI, *Impresa, società di capitali, mercati finanziari*, Torino, 2017, 196; si veda, dello stesso Autore, *Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari*, Milano, 2011, 159 ss.). Al collegio sindacale è demandata la verifica sull'esatta corrispondenza tra gli atti compiuti dagli amministratori e qualsiasi precetto normativo: in questo senso, si pone ad esempio TOMBARI, *Il controllo sugli amministratori in una società per azioni dominante e dipendente (contributo ad uno studio dei sindaci in una prospettiva «di gruppo»)*, in *Riv. soc.*, 1997, 945 ss., il quale afferma che i sindaci devono verificare la «conformità ai principi di legge» dell'attività degli amministratori. Al collegio sindacale è preclusa la valutazione sulla convenienza e l'opportunità delle scelte gestionali, il cui apprezzamento è rimesso agli amministratori (Trib. Milano, 5 marzo 2007, in *Giur. it.*, 2007, 12, 2778, con nota di IOZZO, *Nota in tema di prescrizione dell'azione sociale*); la vigilanza sindacale ha come oggetto le scansioni prodromiche all'assunzione delle delibere gestoria e mira ad accertare il grado di diligenza adottato dagli amministratori (DARDES, *Responsabilità dei sindaci: profili applicativi*, nota a Trib. Roma, 20 febbraio 2012, in *Società*, 2013, 35). Il controllo dei sindaci

Inoltre, la fondazione universitaria deve redigere, ai sensi dell'art. 2423 c.c., il bilancio, il quale – anche là dove sia contemplato dallo statuto un organo assembleare o para-assembleare – è approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso, entro i successivi trenta giorni, alle Università³⁵.

L'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 254/2001 estende alla fondazione universitaria l'obbligo di tenuta delle scritture contabili³⁶ indicate all'art. 2214 c.c..

La previsione ora ricordata trova eco, ad esempio, nella disciplina francese: l'ordinamento transalpino conosce una particolare declinazione di fondazione – la *fondation d'entreprise* – che è espressamente assoggettata all'obbligo di tenere una «contabilità di tipo commerciale» e a procedere alla designazione dei *commissaires aux comptes*, soggetti esterni all'ente, incaricati di espletare le funzioni riconducibili all'area della revisione legale dei conti³⁷.

investe, dunque, il contenuto sostanziale dell'attività sociale degli amministratori, perché è diretto a verificare che le decisioni adottate da costoro non esorbitino dai limiti della buona amministrazione (Cass., 27 maggio 2013, n. 13081, in *Società*, 2013, 7, 856; Trib. Roma, 3 novembre 2011, su *ilcaso.it*; Trib. Milano, 3 febbraio 2010, in *Giur. it.*, 2010, 11, 2352, con nota di AIELLO, *Scioglimento della società e responsabilità di amministratori e sindaci tra "vecchio" e "nuovo" diritto*).

³⁵ V. art. 13, commi 2 e 3, d.P.R. n. 254/2001.

³⁶ Secondo una prima opinione, le scritture contabili hanno rilevanza principalmente esterna (GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1986, 155). Altrove ne è stato accentuato, invece, il carattere di strumento di autocontrollo, sottolineandone il rilievo interno: la regolare tenuta delle scritture contabili è stata definita, per questa via, come «necessario elemento di una ordinata gestione dell'impresa» (CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1974, 263); accedendo a tale prospettiva, la rilevanza esterna delle scritture contabili avrebbe valore circoscritto ed eccezionale, permettendo di ricostruire *ex post*, nell'evenienza del dissesto dell'impresa, i rapporti tra l'imprenditore e i terzi (PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Napoli, 1964, 180; FERRI, *Imprese soggette a registrazione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna, 1983, 124). Occupa una posizione intermedia chi afferma che «la funzione giuridica di una "ordinata contabilità" è quella di essere strumento attuale o eventuale di informazione e di controllo, vuoi interno, vuoi esterno alla attività d'impresa, specie mercé il bilancio. Il processo informativo interno è finalizzato alla corretta gestione dell'impresa, il processo informativo esterno è finalizzato all'esigenza di informazione e di controllo dei soci di minoranza e dei terzi e del mercato, per la ricostruzione analitica del patrimonio dell'imprenditore e dei singoli rapporti posti in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale» (BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese, I, Scritture contabili*, Torino, 2008, 61).

³⁷ Per approfondimenti sul punto si vedano COZIAN – VIANDIER – DEBOISSY, *Droit des sociétés*, cit., 41, dai quali è tratta la citazione testé riportata. È da ricordare che, sul piano pratico, la *fondation d'entreprise* nasce con frequenza su iniziativa di una società commerciale allo scopo di realizzare iniziative di carattere culturale: v. CARBONNIER, *Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple*, cit., 703 ss.

Nel sistema italiano, l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 254/2001 è probabilmente sovrabbondante, atteso che a livello interpretativo è piuttosto diffusa la tendenza a dilatare il campo applicativo dell'art. 2214 c.c., ricomprendendovi le fondazioni che, al pari di quelle universitarie, compiano anche attività commerciali³⁸.

È tempo di formulare alcune riflessioni di sintesi.

Come si è cercato di illustrare, la presenza dell'Università tra i partecipanti all'ente implica deroghe alle regole che presiedono al funzionamento della fondazione «classica».

D'altronde, la fondazione universitaria è riconducibile alla fondazione di partecipazione, uno schema affinatosi nella pratica notarile proprio per attenuare alcune rigidità del codice civile³⁹.

La fondazione universitaria mira ad avvicinare all'Ateneo un ampio numero di *partner* imprenditoriali ed è aperta al coinvolgimento di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori originari: non sorprende, pertanto, che siano delineate più modalità di adesione all'ente – «fondatori», «partecipanti istituzionali», «partecipanti» – che si distinguono tra loro in base all'entità del contributo apportato (art. 6).

In dottrina si è avvertita l'esigenza di specificare che le deviazioni dal codice civile non elidono la natura privatistica dell'ente⁴⁰.

³⁸ L'obbligo deve essere osservato altresì *i*) dalle società di forma commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); *ii*) dalle società cooperative; *iii*) dai consorzi con attività esterna, esercenti imprese commerciali; *iv*) dai gruppi europei di interesse economico, indipendentemente dalla natura commerciale dell'attività esercitata; *v*) dagli enti pubblici che abbiano come oggetto, anche non esclusivo o principale, una attività commerciale; *vi*) dalle associazioni; *vii*) dalle grandi imprese familiari. Si rinvia a BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., 64 ss.; QUATTROCCHIO, *Le scritture contabili e il bilancio*, in *Le nuove società di persone*, diretto da Cottino-Cagnasso, 2014, 204 ss. In forza dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche «gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili» indicate all'art. 2214 c.c.

³⁹ Si rinvia a COLTRARO, *op. loc. ult. cit.*. In argomento si vedano P. RESCIGNO, *Le fondazioni di partecipazione (riflessioni a conclusione di un convegno)*, in *La nuova disciplina delle associazioni e fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, a cura di Zoppini-Maltoni, Padova, 2007, 277 ss.; MALTONI, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative*, Milano, 2007, 25 ss.; D'AURIA, *Fondazione di partecipazione e recesso dell'ente pubblico: profili problematici*, nota a Trib. Belluno, 15 febbraio 2018, in *Corriere Giur.*, 2019, 215 ss. e SUCCI, *Profili operativi della fondazione di partecipazione quale istituto idoneo alla gestione di servizi culturali alla luce della vigente situazione socio-economica*, in *Notariato*, 2014, 627 ss.

⁴⁰ RICCIO, *op. loc. ult. cit.*

Traendo spunto da questa osservazione, si è giunti a sostenere come l'individuazione dei contraenti della fondazione universitaria non presupponga necessariamente l'instaurazione di procedure ad evidenza pubblica⁴¹.

L'affermazione sembra scontare, però, una perentorietà non del tutto persuasiva: nella prassi non è affatto infrequente che le fondazioni universitarie pubblichino avvisi con i quali invitano soggetti privati a manifestare interesse alla stipulazione di accordi di collaborazione; in questo caso, come stabilito dalla Corte di Cassazione, le domande volte all'annullamento dei procedimenti di selezione sono devolute alla giurisdizione amministrativa⁴².

L'analisi della disciplina della fondazione universitaria può chiudersi con una ulteriore incursione nel terreno comparatistico.

L'archetipo italiano è assimilabile, almeno in parte, alla *fondation universitaire* di diritto francese; si tratta di un ente costituito per realizzare interessi di carattere generale che siano assimilabili agli obiettivi degli insegnamenti universitari. Come evidenziato dalla dottrina, essa può attribuire borse di studio o premi, finanziare i costi connessi alle pubblicazioni, agevolare la diffusione dei risultati delle ricerche scientifiche o organizzare iniziative convegnistiche⁴³.

La *fondation universitaire*, disciplinata dal *code de l'éducation*, spicca per la costante ricerca, da parte del legislatore transalpino, di un delicato punto di equilibrio tra norme imperative e autonomia privata.

Le regole applicabili all'ente possono essere suddivise in tre raggruppamenti tematici:

- i. in primo luogo, la *fondation universitaire* deve conformare il proprio operato ai principi generali in tema di ordinamento universitario previsti dalla *loi* n° 2007-1199;

⁴¹ RICCIO, *op. loc. ult. cit.*

⁴² Cass., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8037, su *leggiditalia.it*. L'ordinanza ha ribadito, con l'occasione, che «nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, soltanto nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto», riprendendo così un orientamento già affacciato in pronunce di legittimità anteriori (si veda, tra altre, Cass., sez. un., 8 luglio 2015, n. 14188, in *Giust. Civ. Mass.*).

⁴³HANNOYER, *Fondations de recherche et enseignement supérieur, en Droit des associations et fondations*, cit., 1440.

- ii. in secondo luogo, essa ripete la propria disciplina da un complesso di regole speciali, che ne tutelano – ad esempio – l'autonomia finanziaria (art. L719-12 *code de l'éducation*);
- iii. infine, la modulazione dell'organizzazione interna all'ente è rimessa alle scelte operate sul piano statutario.

Tuttavia, è interessante notare che, nell'ambito dell'individuazione delle regole sulla *governance*, la discrezionalità delle *fondations universitaires* conosce, ad opera dell'art. R719-195 *code de l'éducation*, una compressione tutt'altro che trascurabile.

In particolare, l'amministrazione dell'ente deve essere esercitata da un *conseil de gestion*⁴⁴ costituito da un numero piuttosto elevato di componenti, compreso tra dodici e diciotto; i consiglieri sono, a loro volta, ripartiti in quattro *collèges*, dei quali tre obbligatori ed uno facoltativo.

Più precisamente, devono essere presenti il *collège des représentants de l'établissement* (e cioè dell'Università) e il *collège des fondateurs*, aperto a tutti i soggetti che, al momento della costituzione dell'ente, abbiano attribuito ad esso beni funzionali al raggiungimento dei suoi scopi.

È altresì obbligatoria la nomina di un terzo *collège* del quale siano chiamati a far parte persone che abbiano maturato esperienze nel campo in cui opererà la *fondation universitaire*.

Facoltativa è invece la designazione di un organo rappresentativo dei soggetti che abbiano eseguito donazioni in favore dell'ente.

3. La società consortile come strumento di collaborazione tra Università e imprese.

In questa parte del lavoro ci si confronterà con l'esame dei punti di intersecazione tra il partenariato tra Università e imprese e la disciplina delle società consortili. Preme notare che nell'area del partenariato è assai più frequente rilevare l'applicazione, da parte delle Università e delle imprese, dello schema consortile che non la costituzione di fondazioni universitarie.

Su un piano generale, è importante ricordare, anzitutto, che l'art. 2615-ter c.c., introdotto dall'art. 4, legge 10 maggio 1976, n. 377, consente espressamente che lo scopo consortile sia perseguito con lo strumento societario; della norma codicistica è stato a suo tempo evidenziato il

⁴⁴ Come rimarcato dalla dottrina, in seno al *conseil de gestion* possono essere nominati anche soggetti esterni all'Università: HANNOYER, *Fondations de recherche et enseignement supérieur*, cit., 1441.

carattere dirompente⁴⁵, atteso che essa ha innestato nel codice civile una «figura associativa caratterizzata dalla gestione comune di un'impresa con finalità direttamente consortili»⁴⁶.

Appare utile proporre, in questa sede, due spunti:

- i. la presenza di un socio pubblico quale l'Università sembra incidere sulle finalità dell'ente, che ricevono una portata generale e «non limitata agli intenti egoistici» dei soci consorziati⁴⁷;
- ii. lo svolgimento di attività di ricerca e formazione può essere visto come una fase dell'attività d'impresa esercitata dalla società consortile⁴⁸.

Si è notato che l'intersezione tra scopo consortile e forma societaria comporta l'«automatica disapplicazione delle disposizioni attinenti allo scopo lucrativo»⁴⁹; rovesciando i termini della questione: non sono suscettibili di essere derogate né le norme che qualificano il tipo societario individuato dai soci stessi⁵⁰ né quelle che sono state dettate a tutela di interessi di carattere superindividuale⁵¹. «La disciplina delle società commerciali – si legge in una decisione di merito – è destinata a prevalere sulle norme applicabili al consorzio e risulta derogata o derogabile solo in quanto incompatibile con lo scopo consortile, pur non potendo ciò condurre a uno stravolgimento del tipo societario prescelto»⁵².

Un esempio può, forse, chiarire l'assunto giurisprudenziale.

Dal momento che i rapporti tra la società consortile e i terzi sono retti dalla disciplina del tipo prescelto, lo statuto non può introdurre ipotesi di

⁴⁵ SPOLIDORO ha osservato che la previsione ha «rivoluzionato il quadro normativo», pur precisando che le società consortili «ripetono la forma» delle società lucrative, ma non la funzione (*Le società consortili*, cit., 64 e 73).

⁴⁶ VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., 343.

⁴⁷ RIZZUTO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁸ M.G. ROSSI, *La partecipazione delle Università a consorzi e società consortili di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico*, cit., 326.

⁴⁹ MOSCO, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, Bologna, 2017, 257 ss.

⁵⁰ BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, cit., 162.

⁵¹ SARALE, *Consorzi e società consortili*, cit., 546.

⁵² App. Milano, 6 aprile 2017, su leggiditalia.it.

responsabilità personale dei soci dal momento che una clausola di questo tenore colliderebbe con uno degli assi portanti delle società di capitali⁵³.

Il proliferare delle società consortili nel settore della ricerca e della formazione rappresenta il punto d'arrivo di un percorso costellato di avanzamenti e battute d'arresto.

La stessa idea che tra i soci consorziati potesse esservi un soggetto non imprenditoriale incontrò inizialmente tenaci resistenze da parte dei Tribunali, peraltro avallate dal tenore letterale dell'art. 2602 c.c.⁵⁴: fu negata, in un caso, l'omologazione dell'atto costitutivo di una società consortile che aveva ammesso la partecipazione di soggetti non imprenditori che non svolgessero la stessa attività o un'attività simile a quella indicata nell'oggetto della società⁵⁵; altrove, una pronuncia stabilì l'invalidità della delibera assembleare della società consortile che aveva abolito ogni condizione soggettiva di partecipazione alla stessa al fine di consentire ad enti non imprenditoriali di acquisire la qualità di socio⁵⁶.

La rigidità di tale approccio è stata successivamente abbandonata in favore di un'impostazione, più flessibile, orientata a rendere meno ostico l'utilizzo della società consortile.

A livello interpretativo si è rilevato che la presenza di un ente pubblico nella compagine societaria appare giustificata allorché essa sia strumentale al conseguimento dello scopo consortile e sia coerente con gli interessi istituzionali tipici dell'ente stesso⁵⁷.

Può ricordarsi che la via all'impiego dello schema consortile da parte degli enti pubblici è stata schiusa dall'art. 9, comma 2, legge 12 agosto 1977, n. 675, il quale ha regolato i consorzi di garanzia fidi, diretti a favorire l'accesso delle imprese consorziate al credito⁵⁸; a stretto giro si è ammessa

⁵³ Cass. 27 novembre 2003, n. 18113, in *Società*, 2004, 717. V. DE ANGELIS, *Ancora sullo scopo e sulla disciplina delle società consortili*, nota a Cass., 23 marzo 2017, n. 7473, in *Società*, 2018, 21 ss.

⁵⁴ La norma stabilisce che il contratto di consorzio è concluso tra «più imprenditori»; il requisito dell'imprenditorialità è elevato in dottrina a «caratteristica soggettiva essenziale» del consorzio: si veda, in questo senso, MERUZZI, *Commento sub art. 2602 c.c.*, in FRANZONI-ROLLI, *Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, cit., 4173, al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵⁵ Si veda Trib. Udine, 2 giugno 1992, in *Società*, 1992, 207. *Contra*, App. Bologna, 18 luglio 1985, in *Riv. not.*, 1987, 873 ss., secondo cui la natura non imprenditoriale dell'associazione non riconosciuta non avrebbe ostato alla sua partecipazione ad una società consortile.

⁵⁶ Trib. Milano, 17 giugno 1982, in *Società*, 1983, 33

⁵⁷ In questi termini SARALE, *Consorzi e società consortili*, cit., 467.

⁵⁸ Per una ricostruzione del meccanismo operativo dei consorzi di garanzia fidi si rimanda a BOLLINO, *Il fondo rischi dei consorzi fidi*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 972 ss., ove si legge

altresì la costituzione di società consortili miste, partecipate da piccole e medie imprese e da enti pubblici, per le attività di ricerca tecnologica, per il trasferimento delle innovazioni e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato relativa al progresso e al rinnovamento tecnologico (artt. 2, commi 3 e 17, legge 21 maggio 1981, n. 240).

All'Università è stata riconosciuta la possibilità di partecipare, insieme a soggetti imprenditoriali, a consorzi o a società di capitale «per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico» (art. 91-*bis*, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382⁵⁹); la norma ora ricordata non si limita, tuttavia, a prevedere che agli Atenei sia assicurata la «partecipazione paritaria» nella definizione dei programmi di ricerca, ma si spinge ad imporre severe restrizioni all'ingresso delle Università nelle società consortili.

Tali restrizioni esigono alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto, gli utili non possono in alcun caso essere distribuiti ai soci, in quanto il loro reinvestimento deve attuare finalità di carattere scientifico.

Nelle società per azioni lucrative, com'è noto, è ritenuta legittima la decisione dell'assemblea di non ripartire, anche per periodi prolungati, gli utili tra gli azionisti⁶⁰; nella riflessione scientifica, questo aspetto problematico si interseca con il tema dell'interesse sociale: si è affermato che è «improponibile una concezione dell'interesse sociale come mero interesse dei soci attuali alla divisione degli utili. Pare più appropriato definire oggi l'interesse sociale come interesse contrattuale dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo sia reddituale sia patrimoniale in una prospettiva di lungo termine»⁶¹.

che «ogni impresa aderente al consorzio presta fidejussione per un determinato ammontare (...) e trasferisce al consorzio medesimo una somma di denaro, normalmente di modesta entità, che viene destinata alla costituzione di un fondo rischi. L'insieme delle fidejussioni costituisce il fondo fideiussorio che, unitamente al fondo rischi, forma la "garanzia collettiva" dei finanziamenti bancari accordati alle singole imprese consorziate». In argomento si vedano, in aggiunta, RICCI, *I consorzi fidi*, Pisa, 1973; FRIGNANI, *op. loc. ult. cit.*; CESARINI, *Consorzi fidi e finanziamento d'impresa*, in *Consorzi fidi e cooperative di garanzia*, a cura di Bione-Calandra Bonauro, Milano, 1982, 14 ss.; LUCHINI, *La nuova disciplina dei consorzi fidi: aspetti civilistici*, in *Società*, 2005, 1109 ss.

⁵⁹ La disposizione è stata introdotta dall'art. 13, l. 9 dicembre 1985, n. 705 e risponde a finalità di carattere sociale: così, argomentando *ex art.* 41 Cost., M.G. ROSSI, *La partecipazione delle Università a consorzi e società consortili di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico*, cit., 330.

⁶⁰ SFAMENI, *Azioni di categoria e diritti patrimoniali*, Milano, 2008, 28.

⁶¹ MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*. In ricordo di Pier Giusto Jaeger,

Inoltre, la partecipazione delle Università si può sostanziare esclusivamente nell'apporto di prestazioni di opera scientifica.

Vero è che le prestazioni di opera o di servizi non possono formare oggetto di conferimento nell'ambito della società per azioni (art. 2342, ult. comma, c.c.); nelle società a responsabilità limitata, invece, il conferimento può coincidere con la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria finalizzate a garantire gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, per l'intero valore assegnato a tali obblighi (art. 2464, comma 6, c.c.).

In dottrina si è osservato, in proposito, che «la distinzione tra 'opera' e 'servizi' si riferisce al diverso contenuto della prestazione o meglio alla diversa modalità dell'obbligazione, che può essere di risultato o di mezzi. Pertanto il socio può impegnarsi ad un *facere* diretto al raggiungimento di un certo risultato oppure può obbligarsi a mettere a disposizione le proprie energie lavorative a favore della società»⁶².

Infine, l'atto costitutivo deve esentare le Università dal versamento di contributi in denaro in favore dell'ente partecipato.

Si è affermato che l'obbligo di versare contributi, nelle società consortili, si risolve in una «situazione giuridica passiva inclusa nel fascio di posizioni soggettive in capo al socio»⁶³; si tratta di un obbligo meramente eventuale⁶⁴ in quanto può essere contemplato dall'atto costitutivo (art. 2615-ter, comma 2, c.c.)⁶⁵.

Milano, 2010, 98. Sull'interesse sociale si vedano almeno: ASCARELLI, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1951, 1154 ss.; MINERVINI, *Sulla tutela dell'"interesse sociale" nella disciplina delle delibere assembleari e di consiglio*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, 332 ss.; MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, 725 ss.; JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964; ID., *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 795; COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo)*, in *Riv. soc.*, 2005, 693 ss.; COSSU, *Società aperte e interesse sociale*, Torino, 2006; GUACCERO, *Interesse al valore per l'azionista e interesse della società. Le offerte pubbliche in Italia e negli Usa*, Milano, 2007.

⁶² CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cottino*, V, 2007, 80 ss.. In argomento, CARBONE, *Il conferimento di prestazione d'opera o di servizi nella società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2004, 637 ss.; MENTI, *Socio d'opera e conferimento del valore nella s.r.l.*, Milano, 2006; NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di prestazioni d'opera e servizi nella s.r.l.*, Milano, 2009.

⁶³ CUSA, *Unanimità o maggioranza per introdurre i contributi consortili?*, nota a Cass., 2 febbraio 2018, n. 2623, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 1077 ss.

⁶⁴ CASALE, *Clausola compromissoria e contributi in denaro nelle società consortili*, nota a Trib. Monza, 23 febbraio 2001, in *Società*, 2002, 224 ss.

⁶⁵ L'atto costitutivo deve fissare i criteri di determinazione dei contributi. In argomento si veda Cass., 4 gennaio 2005, n. 122, in *Società*, 2005, 1397 ss., con nota di TAURINI-ZORZIT, *Le contribuzioni dei soci in una società consortile*, la quale ha escluso che

Seguendo l'indirizzo pressoché unanime, l'introduzione della clausola che preveda la corresponsione dei contributi richiede, sotto l'aspetto procedurale, il consenso unanime dei soci⁶⁶; la soluzione situa un solido appiglio sistematico nell'osservazione che a tale clausola è sottesa la presenza di «elementi estranei alla struttura e alla funzione tipica dell'operazione societaria»⁶⁷.

Del resto, l'art. 2615-ter, comma 2, c.c. introduce nella società consortile un profilo di netta distinzione dalla società lucrativa, nella quale il conferimento descrive l'entità massima dell'obbligo pecuniario del socio verso la società⁶⁸.

La giurisprudenza e gli interpreti hanno definito con esattezza il perimetro dei contributi consortili.

Questi ultimi non possono essere assimilati né a corrispettivi di servizi prestati dal consorzio⁶⁹ né a prestiti sociali, atteso che il socio, dopo aver effettuato il pagamento, non può domandarne la restituzione⁷⁰; essi si distinguono dai conferimenti, inoltre, per il fatto che non confluiscono nel capitale sociale⁷¹.

l'obbligo di versare i contributi possa derivare da «arbitrarie e incontrollabili determinazioni degli organi sociali».

⁶⁶ Per la giurisprudenza: Cass. 2 febbraio 2018, n. 2623, cit.. Per la dottrina: SARALE, *Consorzi e società consortili*, cit., 560 ss.. *Contra*: SPOLIDORO, *Le società consortili*, cit., 180.

⁶⁷ La citazione è tratta da MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990, 117.

⁶⁸ La soluzione proposta da Cass., 11 giugno 2004, n. 11081, cit. poggia essenzialmente su una duplice osservazione letterale: se l'art. 2253 c.c. sancisce l'obbligo del socio di eseguire i conferimenti «determinati nel contratto sociale», l'art. 2345, comma 1, c.c. precisa che l'atto costitutivo può prevedere in capo ai soci l'obbligo di effettuare prestazioni accessorie «non consistenti in danaro». Nello stesso senso, in dottrina, MARASÀ, che reputa contraria alla legge la previsione, nell'atto costitutivo di una società lucrativa, di un obbligo dei soci di corrispondere i contributi (*Contributi in denaro nelle società consortili e autonomia statutaria*, in *Società*, 2012, 912 ss.) e IACCARINO, *Le società consortili dopo la riforma del diritto societario*, in *Notariato*, 2006, 41 ss. Osserva, invece, CUSA che le società non consortili e non costituite secondo il tipo della s.p.a. possono «imporre statutariamente ai propri soci (ma non ai soci dei consorziati) obblighi pecuniari ulteriori al conferimento» (*Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 384 ss.).

⁶⁹ Trib. Milano, 18 novembre 1991, in *Giur. it.*, 1992, 227 ss.

⁷⁰ I contributi sono stati definiti «versamenti a fondo perduto» da Cass., 11 giugno 2004, n. 11081, in *Società*, 2005, 53 ss., con nota di BONAVERA, *Mutualità delle società consortili e natura dei contributi consortili*.

⁷¹ SARALE, *Consorzi e società consortili*, cit., 559.

È da aggiungere, del resto, che i contributi sono versati dai consorziati in un momento cronologicamente successivo alla costituzione⁷².

Ed ancora: la previsione dell'obbligo contributivo assolve ad una duplice finalità.

Su un versante, consente alla società consortile di fronteggiare costi di gestione non del tutto preventivabili nel loro preciso ammontare; in argomento si è rilevato che l'entità dei costi di gestione, nell'ente consortile, «può variare nel corso del tempo per coprire eventuali disavanzi di gestione, tenuto conto anche del diverso e mutevole grado di fruizione del servizio da parte dei consorziati»⁷³.

Sull'altro versante, la società consortile trae dai contributi un «flusso» di mezzi finanziari da impiegare per la realizzazione del proprio scopo⁷⁴. d'altronde, come è stato correttamente osservato, è soltanto la società lucrativa a poter vivere di «mezzi propri», perché preordinata alla «produzione di utili»⁷⁵. Si è aggiunto, del resto, che le modalità di sostegno finanziarie sottese all'art. 2615 *ter*, comma 2, c.c. attribuiscono «certezza e stabilità nell'assetto societario»⁷⁶.

S'impone un ultimo rilievo.

È stato ricordato in precedenza che le finalità consortili possono essere perseguite attraverso la società per azioni e la società a responsabilità limitata (2615-*ter*, comma 1, c.c.). Non si deve, tuttavia, incorrere nell'equivoco di ritenere che la disciplina dei contributi in denaro, se applicata a una s.p.a. o a una s.r.l. consortile, elida la limitazione del rischio connaturale ai due tipi societari: l'obbligo di contribuzione è assunto dal socio esclusivamente verso la società, con la conseguenza che il terzo non ha azione per esigere l'adempimento da parte del consorziato⁷⁷.

4. *Innovazione industriale, imprese e Università: un'analisi comparatistica.*

È comune a più ordinamenti europei l'idea che la collaborazione tra Atenei e imprese sia un terreno fertile per la maturazione di soluzioni innovative, da inserire nei procedimenti industriali.

⁷² MARASÀ, *op. loc. ult. cit.*

⁷³ Così CASALE, *op. loc. ult. cit.*

⁷⁴ IACCARINO, *op. loc. ult. cit.*

⁷⁵ IACCARINO, *op. loc. ult. cit.*

⁷⁶ RIZZUTO, *op. loc. ult. cit.*

⁷⁷ CUSA, *op. loc. ult. cit.*; MARASÀ, *op. loc. ult. cit.*

Tali procedimenti, da questa angolazione prospettica, divengono, a loro volta, uno strumento per incrementare la competitività delle imprese⁷⁸. Sotto l'aspetto strettamente lessicale, il termine «innovazione», se guardato attraverso la lente comparatistica, riceve una duplice accezione: evoca – alternativamente – un prodotto oppure un procedimento di produzione originali o comunque caratterizzati da evidenti migliorie rispetto a quelli esistenti⁷⁹.

«*Industrie 4.0*», «*Industrie du Futur*», «*Industria Conectada 4.0*», «*Industria 4.0*» designano piani di incentivi stanziati dal governo tedesco, francese, spagnolo e italiano al fine di istituire stabili raccordi tra l'ambito imprenditoriale e gli enti di ricerca e formazione.

Il lemma «*Industria 4.0*», di là delle specificità nazionali, richiama, d'altronde, una «trasformazione dell'economia che comprende la robotizzazione, le scienze dei materiali e nuovi processi di produzione»⁸⁰.

Nel caso tedesco il programma governativo, allo stato attuale in corso di attuazione con il fattivo contributo dei *Länder*, è stato preceduto, nel 2006, da un documento – *The High-Tech Strategy for Germany* – nel quale il Ministero dell'istruzione e della ricerca aveva tracciato le linee guida della politica federale in materia di innovazione.

Il testo suscita interesse per aver valorizzato il partenariato pubblico-privato come mezzo di finanziamento della ricerca⁸¹ e aver sollecitato la costituzione di *network* da parte di Università, istituti di ricerca e imprese al fine di seguire il processo innovativo dalla formulazione dell'idea iniziale di prodotto alla sua applicazione industriale⁸².

⁷⁸ BORJA, *La ricerca e l'innovazione industriale come fattori di una fiscalità agevolata*, in *Dir. prat. trib.*, 2017, 1869 ss.

⁷⁹ Nell'*Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, 4th Edition, si legge infatti: «*an innovation is a new or improved product or process, or combination thereof, that differs significantly from the unit's previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process)*». Il testo è stato predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) e dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

⁸⁰ La citazione è tratta dal par. 2.2 del Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «*Industria 4.0 e la trasformazione digitale: la direzione da seguire*», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 ottobre 2016. Il numerale «4» sta ad indicare che l'attuale processo di trasformazione si pone sulla scia delle tre precedenti rivoluzioni industriali, caratterizzate, rispettivamente, la prima dall'avvento della macchina a vapore, la seconda dall'introduzione della catena di montaggio nonché dall'utilizzo dell'elettricità, la terza dall'estesa applicazione delle tecnologie informatiche.

⁸¹ Si rinvia, in particolare, alla p. 3 del rapporto.

⁸² Si veda la p. 66 del rapporto. Per ulteriori approfondimenti sullo sviluppo di «*Industrie 4.0*» si rimanda a SENDLER, *Industrie 4.0 grenzenlos*, Berlino, 2016; ROTH,

L'esecutivo francese ha varato due distinti progetti – «*Nouvelle France Industrielle*» e «*Industrie du Futur*» – che comprendono iniziative di sostegno all'innovazione realizzate con il coinvolgimento delle Regioni. Gli incentivi sono coordinati, a livello nazionale, dall'*Alliance Industrie du Futur*, un'associazione alla quale partecipano Università, strutture specializzate nella ricerca tecnologica – tra le quali il *Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives* (CEA), il *Centre technique des industries mécaniques* (CETIM), l'*Institut MinesTélécom e Arts et Métiers Paristech* – nonché organizzazioni professionali ed enti strumentali al finanziamento delle imprese⁸³.

Punti di contatto si registrano tra l'ordinamento francese e quello spagnolo.

Nell'esperienza iberica gli stimoli fiscali alle piccole e medie imprese sono erogati nel contesto di partenariati che situano i soggetti propulsori nelle Università e nelle *Comunidades autónomas*⁸⁴.

L'art. 3 dell'*Orden EIC/ 742/2017*, del 28 luglio 2017, ha stabilito che i progetti delle imprese che intendono domandare l'accesso ai finanziamenti pubblici devono insistere su una serie piuttosto ampia di aree tematiche, tra le quali, a titolo esemplificativo, possono ricordarsi il trattamento massivo dei dati, la produzione additiva, i procedimenti di stampa tridimensionale.

5. I competence center: uno sguardo d'insieme.

Il decreto direttoriale 29 gennaio 2018, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), prevede che le Università, gli enti di ricerca e soggetti imprenditoriali individuati tramite procedure ad evidenza pubblica possono costituire,

Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0: Grundlagen, Vorgehensmodell und Use Cases aus der Praxis, Berlino, 2016; SOMMER, *Industrial Revolution – Industry 4.0: Are German Manufacturing SMEs the First Victims of this Revolution?*, in *JTEM*, 2015, 8, 5, 1512 ss.

⁸³ Si rinvia al documento presentato dal Governo francese il 18 maggio 2015, intitolato *Réunir la Nouvelle France Industrielle*: si veda, in particolare, p. 15. Si segnalano, in materia, i seguenti contributi: KOHLER-WEISZ, *Industrie 4.0, une révolution industrielle et sociétale*, in *Futuribles*, 2018, 47 ss.; FAURE-DARMAYAN, *Le plan français "Industrie du futur"*, in *Réalités Industrielles*, 2016, 57 ss.

⁸⁴ Tra gli scritti che si sono occupati della digitalizzazione dell'industria spagnola, si rinvia a GARREL-GUILERA, *La Industria 4.0 en la sociedad digital*, Barcelona, 2019 e a *Una nueva política industrial para España*, diretto da Myro Sanchez, Madrid, 2016.

nella forma del partenariato pubblico-privato⁸⁵, «centri di competenza ad alta specializzazione» (anche noti con la dizione inglese «*competence center*»)⁸⁶, e cioè poli d'innovazione che mirano a promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate⁸⁷.

Il contratto con il quale è costituito il *competence center* deve recare i seguenti elementi:

- i. il nome e la sede dei partecipanti;
- ii. gli obiettivi strategici che questi ultimi intendono perseguire;
- iii. i diritti e gli obblighi di ciascuno dei partecipanti;
- iv. l'entità, la qualità, i tempi e le modalità dei conferimenti;
- v. la durata del contratto stesso;
- vi. le modalità di adesione di soggetti ulteriori rispetto agli iniziali partecipanti e quelle di recesso⁸⁸.

Le regole sulla *governance* dei poli d'innovazione⁸⁹ sono, in massima parte, rimesse all'autonomia statutaria; il d.m. 12 settembre 2017, n. 214, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, stabilisce soltanto che il contratto deve istituire un «organo comune incaricato dell'esecuzione delle

⁸⁵ Il numero dei soggetti pubblici non può superare la misura del cinquanta per cento dei partner complessivi che partecipano al centro di competenza: si veda l'art. 1, lett. g), del decreto direttoriale menzionato nel testo.

⁸⁶ Si veda ancora art. 1, lett. g), del decreto direttoriale citato.

⁸⁷ Essi hanno, innanzitutto, una funzione di orientamento verso le imprese e, in particolare, le PMI; queste ricevono, infatti, supporto nell'esame del proprio livello di maturità digitale e tecnologica. Ma non solo: i centri di competenza espletano attività di formazione in aula e sulle linee produttive affinché le imprese ricevano benefici in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; infine, forniscono alle imprese servizi di trasferimento tecnologico ed esercitano azioni di stimolo alla domanda di innovazione delle imprese. Si veda l'art. 3 del decreto direttoriale citato.

⁸⁸ Si rinvia all'art. 3, lett. a)-d), del decreto direttoriale citato.

⁸⁹ Il 23 agosto 2023 è stato reso noto sul portale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* lo stanziamento di quarantadue milioni di euro per la selezione di nuovi poli di innovazione digitale; più precisamente, è stato comunicato che l'iniziativa «è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale». Va osservato, conclusivamente, che si tratta di un'iniziativa collegata al Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR), adottato dall'Italia, nel contesto del programma *Next Generation EU* (NGEU), per fronteggiare la crisi economica, industriale e finanziaria causata dalla pandemia da COVID-19. Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha specificato che il finanziamento si inserisce «nell'ambito dell'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR». Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Ministero: *mimit.gov.it*.

disposizioni negoziali» nonché specificare i «poteri, anche di rappresentanza» dell'organo e le modalità di partecipazione allo stesso dei soggetti che hanno costituito il centro o vi hanno aderito successivamente.

L'organo, salva la volontà contraria delle parti, «agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali» nell'ambito delle «procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione».

Ed ancora: il contratto deve prevedere, altresì, organi di amministrazione e controllo e fissarne le regole di elezione e funzionamento⁹⁰.

Si tratta, come si noterà a breve, di disposizioni che, anche per via del carattere scarno, sono agevolmente compatibili con più archetipi civilistici.

6. Rassegna delle soluzioni organizzative adottate dai competence center.

I decreti ministeriali ricordati nel paragrafo che precede tacciono del tutto sulla forma giuridica dei poli d'innovazione: con formula sincopata, si è previsto che le strutture debbano osservare «il divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili»⁹¹, demandando così alle parti la delicata scelta della veste organizzativa.

L'analisi delle soluzioni adottate dai *competence center* mostra che l'associazione, il consorzio e la società consortile (per azioni e a responsabilità limitata) si dividono il campo pressoché equamente.

L'opzione di dar vita ad un'associazione è stata accolta da tre poli: Artes 4.0 - Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems 4.0; Start 4.0; Cyber 4.0.

Il primo *competence center* ha nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa il proprio soggetto capofila, che ha raccolto attorno a sé numerosi altri enti allo scopo di realizzare modelli di trasferimento tecnologico nel campo della robotica avanzata e della realtà virtuale⁹²; il secondo è coordinato,

⁹⁰ Si veda art. 3, lett. e)-f), d.m. n. 214/2017.

⁹¹ Si rinvia all'art. 3, lett. g), d.m. n. 214/2017.

⁹² Sono altresì soci fondatori la Scuola Normale Superiore, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Siena, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università Campus Bio-Medico di Roma, il Consiglio Nazionale delle

invece, dal Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) ed eroga servizi nel campo della conservazione, protezione, e condivisione dei dati e della sicurezza delle infrastrutture nonché nel trasporto delle merci⁹³; la cordata di imprese ed enti pubblici che ha dato vita a Cyber 4.0 è guidata, infine, dall'Università La Sapienza di Roma, e mira ad offrire assistenza essenzialmente nel campo della sicurezza informatica⁹⁴.

Vi sono altri *competence center* che hanno optato per il consorzio: Bi-Rex – Big Data Innovation & Research Excellence; Meditech; Manufacturing 4.0.

Assai ampia è, in particolare, la latitudine dei settori in cui intende operare il consorzio Bi-Rex – Big Data Innovation & Research Excellence, il cui progetto di costituzione è stato presentato, quale ente promotore, dall'Università Alma Mater di Bologna⁹⁵: dalla fabbricazione additiva al controllo delle macchine di produzione; dalla robotica collaborativa alla connettività dei sistemi; dalla *security* e *blockchain* all'impiego dei big data nel comparto agro-alimentare e biomedicale. Identica forma giuridica è adottata da Meditech, il consorzio realizzato su iniziativa dell'Università di Napoli Federico II e specializzato nel campo dell'agricoltura, della farmaceutica, della produzione automobilistica e dell'aerospazio⁹⁶.

Questi ultimi due settori sono, del resto, all'attenzione anche del consorzio Manufacturing 4.0, fondato dal Politecnico di Torino, che opera, più in generale, nell'ambito dell'intersezione tra tecnologie digitali avanzate e procedimenti industriali⁹⁷.

Ricerche, l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, l'INAIL, oltre a numerose imprese.

⁹³ Il *competence center* è stato costituito con la partecipazione di trentatré società, che hanno affiancato l'Università di Genova, il RINA, l'Istituto Italiano di Tecnologia e le Autorità di sistema portuali della Liguria.

⁹⁴ Sono fondatori dell'associazione trentasette soggetti privati, nonché l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università LUISS Guido Carli, l'Università degli Studi della Tuscia, l'Università degli Studi di Cassino e l'Università degli Studi dell'Aquila.

⁹⁵ L'ente è stato costituito da quarantacinque imprese, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dalle Università di Ferrara, Modena Reggio-Emilia e Parma, dal CNR, dall'INFN, dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, da ASTER, Bologna Business School, CINECA e Fondazione Golinelli.

⁹⁶ Hanno partecipato alla costituzione, oltre a centoquaranta imprese, l'Università di Salerno, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università del Sannio, l'Università di Napoli Parthenope, l'Università di Bari Aldo Moro, l'Università del Salento, le Regioni Campania e Puglia.

⁹⁷ Il *competence center* è stato costituito anche dall'Università degli Studi di Torino e da ventisette soggetti privati.

È attestata, altresì la presenza di *competence center* costituiti in forma di società di capitali, quali Made in Italy 4.0 e Smact.

Più specificamente, il Made in Italy 4.0 società consortile a responsabilità limitata è il *competence center* coordinato dal Politecnico di Milano⁹⁸ e indirizza i propri servizi principalmente alle piccole e medie imprese che operano nell'ambito del c.d. *discrete manufacturing*⁹⁹; Smact società consortile per azioni è, invece, il polo costituito su impulso dell'Università degli Studi di Padova al fine di offrire servizi con riferimento al settore agroalimentare e a quelli dell'automazione, dell'abbigliamento e dell'arredamento¹⁰⁰.

7. Rilievi di sintesi.

Dai dati e dalle considerazioni che precedono possono ricavarsi ora alcune riflessioni conclusive.

Merita rilevare, anzitutto, che il partenariato, nel settore della ricerca e della formazione, si presenta come un fenomeno policromo.

Ciò si deve al fatto che la cooperazione tra Università e soggetti imprenditoriali reagisce a plurimi scopi: dall'organizzazione di *master* e *stage* all'assistenza in favore di piccole e medie imprese specializzate nel settore dell'innovazione tecnologica; dalla costituzione di centri di competenza all'attivazione di corsi di dottorato riservati ai dipendenti delle imprese.

Le differenti iniziative, nella loro eterogeneità, sono accomunate, tuttavia, da un duplice scopo: occorre ribadire che, mentre il *partner* pubblico mira, attraverso l'esternalizzazione di alcune attività, a reperire risorse altrimenti assenti, le imprese derivano dalla collaborazione con l'ambiente accademico un significativo ritorno di immagine – senz'altro amplificato dalla conclusione di contratti di sponsorizzazione – e hanno l'opportunità di incidere sulla definizione dell'offerta formativa.

Vero è che la legislazione unionale e gli interpreti hanno individuato immagini alquanto suggestive per rendere, anche plasticamente,

⁹⁸ Sono fondatori, oltre a trentanove enti privati, l'INAIL e le Università di Bergamo, Brescia e Pavia.

⁹⁹ Il termine inglese, talvolta tradotto con l'espressione «manifatturiero discreto», comprende, a titolo esemplificativo, la produzione di automobili, mezzi navali o aerei, computer, attrezzature mediche.

¹⁰⁰ Il *competence center* riunisce ventinove imprese, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Fondazione Bruno Kessler, la Camera di Commercio di Padova e le seguenti Università: Padova, Verona, Ca' Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e SISSA di Trieste.

l'interazione tra Università e imprese; si è detto, infatti, che l'istruzione e l'attività d'impresa occupano, assieme alla ricerca, i vertici del «triangolo della conoscenza»¹⁰¹ e che, in combinazione con lo Stato, si spiegano lungo la «tripla elica dell'innovazione»¹⁰².

Non desta stupore, pertanto, che tale collaborazione sia stata incoraggiata da più ordinamenti europei e correlata all'accesso a piani di incentivazione: si pongono in questo senso i progetti riconducibili all'area dell'«Industria 4.0», orientati alla valorizzazione delle sinergie tra Atenei e imprese.

Si è notato, d'altronde, che «compito precipuo delle Università è creare innovazione scientifica», con la conseguenza che «l'organizzazione universitaria ha come suo scopo istituzionale quello di promuovere e sostenere ricerche differenti al fine di ottenere un sapere plurimo e differenziato»¹⁰³.

Avviandosi alla conclusione, ci si può domandare se gli enti misti ricevano, in forza della partecipazione dell'Università, una regolamentazione peculiare rispetto ai modelli civilistici.

Al quesito può essere data una risposta affermativa.

Si pensi, tra gli esempi richiamati in precedenza, all'esonero dell'Ateneo dal versamento dei contributi pecuniari di cui all'art. 2615-ter, comma 2, c.c., tipici della società consortile o, ancora, alla previsione, nella fondazione universitaria, di un organo di controllo interno assimilabile, in relazione ai doveri e all'estensione delle prerogative di controllo, al collegio sindacale.

Può tratteggiarsi un secondo interrogativo: la scelta della forma giuridica della collaborazione tra Università e imprese è influenzata dalle tecniche normative seguite dal legislatore?

La risposta, anche in questo caso positiva, richiede alcune specificazioni.

Prescrizioni eccessivamente analitiche rischiano di produrre un *effetto frenante*.

Un solo esempio: il d.P.R. n. 254/2001 innesta nella disciplina della fondazione universitaria inserti che ostano drasticamente alla completa integrazione tra partecipanti pubblici e privati; si tratta di aspetti che

¹⁰¹ Si veda la già citata Comunicazione 20 settembre 2011 della Commissione europea.

¹⁰² Così URICCHIO, *La fiscalità dell'innovazione nel modello industria 4.0*, in *Rass. tributaria*, 2017, 1041 ss.

¹⁰³ AJANI - CAVALLO PERIN - GAGLIARDI, *L'Università: un'amministrazione pubblica particolare*, in *Federalismi*, 2017, 5, 8.

rendono meno agevole la diffusione dell'istituto. Il riferimento è alla rigida formulazione dello scopo dell'ente e all'attribuzione all'Università di estese ed intrusive prerogative di controllo, il cui esercizio è radicalmente precluso ai *partner* privati.

È destinata a raccogliere un maggiore consenso presso gli Atenei e le imprese l'opzione di fissare un ristretto numero di coordinate fondamentali, all'interno delle quali siano poi i soggetti interessati ad individuare le soluzioni di volta in volta più adatte agli scopi perseguiti.

La disciplina dei *competence center* assume, in questo senso, un valore paradigmatico: anziché stabilire imperativamente la forma dei poli d'innovazione, è parso preferibile al legislatore riaffermare un aspetto cardine degli strumenti del partenariato - la preclusione alla distribuzione degli utili - e devolvere agli Atenei e alle imprese gli ulteriori contenuti dell'atto costitutivo.

E appare interessante registrare, conclusivamente, che, nel silenzio della legge, i *competence center* hanno virato su modelli - l'associazione, il consorzio e le società di capitali - che, distanziandosi notevolmente dalla fondazione universitaria, consentono di collocare su posizioni pressoché paritetiche gli Atenei e i *partner* imprenditoriali.